

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Oggetto: INCREMENTO TICKET LICENZIAMENTO

Con il messaggio n. 594/2018, l'Inps ha fornito le istruzioni connesse alle modifiche normative intervenute in tema di contributo a carico dei datori di lavoro per l'interruzione dei rapporti di lavoro. La L. 92/2012 ha introdotto dal 2013 un contributo, a carico dei datori di lavoro per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpl, nella misura del 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo. In particolare, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale è innalzata dal 41 all'82%, a esclusione dei licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l'obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il momento di avvio della procedura coincide con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi.

Sono pertanto soggetti al versamento del contributo nella misura doppia esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpl è di 1.208,15 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è quindi pari a 990,68 euro (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, L. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte.

Compilazione flusso UniEmens

Dal 1° gennaio 2018, il <CodiceCessazione> "1A" assume la denominazione "Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo" e deve perciò essere utilizzato ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo incentivato ("1L"), licenziamento per cambio appalto ("1M"), licenziamento

per cambio gestore ex articolo 2, D.l. 21 aprile 2011 (“1P”), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione (“1R”). Si devono inoltre valorizzare, nel periodo di paga successivo a quello in cui si verifica il licenziamento, il versamento del *ticket* ordinario (41% massimale NASpl), nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, utilizzando il codice causale “M400”, che mantiene il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”.

Per il nuovo significato assunto dal codice “1A”, vanno inoltre esposte con evidenza separata le risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai codici <TipoCessazione> di nuova istituzione “1Q” e “1U”.

Il **codice “1Q”**, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”, deve essere utilizzato, a partire dal mese di competenza gennaio 2018, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo (versamento del *ticket* nella nuova misura dell’82% del massimale mensile NASpl). Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:

il nuovo **codice causale “M501”**, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare;

il nuovo **codice causale “M502”**, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Come detto in precedenza, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte (82% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3).

Il **codice “1U”**, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”, va invece utilizzato, a partire dal mese di competenza gennaio 2018, dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. Pertanto, in questi casi la misura del contributo resta fissata al 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale. Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:

il **codice causale** in uso “**M400**”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);

il nuovo **codice causale** “**M503**”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Come sopra detto, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3).

I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018.

Si ricorda che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro: per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va perciò effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.